

Documento di orientamento per gli Assistenti Sociali Croas Umbria sull'applicazione dell'art. 403 del c.c. come modificato dalla Legge 206/2021

Approvato dal CROAS Umbria nella seduta del 30 giugno 2022 delibera N. 67

Il CROAS Umbria su impulso e con il coordinamento del CNOAS ha istituito il Tavolo Minori e Famiglia con l'obiettivo di confrontarsi sui temi della tutela dei minorenni e della famiglia. Il primo lavoro portato a termine è stato la redazione di un documento di orientamento che vuole essere una guida e una riflessione sugli aspetti di modifica intervenuti sull'art. 403 c.c. a seguito dell'entrata in vigore della Legge 206/2021 che maggiormente impattano con l'agire quotidiano dell'Assistente Sociale.

Il comma 27 dell'art. 1 della legge n. 206/2021 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, pubblicata sulla G.U. n. 292 del 9-12-2021) interviene a riscrivere l'art. 403 cod. civ. (rubricato: Intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

Il testo recita:

1. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
2. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.
3. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.
4. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza

di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

5. All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

6. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

7. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

8. Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

Ai sensi del successivo comma 37, le disposizioni del nuovo art. 403 si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, e dunque a partire dal 22 giugno

Presupposti applicativi per l'intervento dell'autorità pubblica per l'allontanamento del minore da uno o entrambi i genitori :

Al primo comma vengono chiariti i presupposti che giustificano l'intervento della pubblica autorità:

- Minore moralmente abbandonato
- Minore materialmente abbandonato
- Minore esposto nell'ambiente familiare a grave pregiudizio e esposto nell'ambiente familiare a pericolo per la sua incolumità psicofisica
- Emergenza di provvedere: circostanza improvvisa negativa, impreveduta, inaspettata che può comportare conseguenze gravi se non gestita nell'immediato, **indifferibilità dell'azione**, e che richiede una messa in sicurezza del minore da realizzare nell'immediato senza possibilità di attendere i tempi occorrenti per la decisione del giudice. Rifacendosi alla terminologia sanitaria possiamo orientarci a definire **emergenza** una condizione che pone il paziente in imminente pericolo di vita e richiede un intervento immediato, mentre *urgenza* una condizione che, in assenza di adeguato trattamento, può diventare critica. Nei casi presi in considerazione dalla norma, ci si trova davanti ad una emergenza, che giustifica l'immediato intervento della pubblica autorità, e non una urgenza che richiederebbe solo una priorità di intervento dei Servizi e dell'Autorità giudiziaria.

Con il termine "**pregiudizio**" si intende una condizione di particolare rischio e/o grave disagio e/o disadattamento che è sfociata in un effettivo danno alla salute psico-fisica del soggetto minore di età. Tale condizione non consente che si realizzino i presupposti necessari per un armonioso sviluppo evolutivo ed una idonea crescita fisica, psichica, affettiva, intellettuale e relazionale. Possono essere considerate situazioni di pregiudizio la trascuratezza grave, lo stato di abbandono, il maltrattamento fisico e/o psicologico, l'abuso sessuale, la grave e persistente conflittualità tra i genitori, la violenza assistita. La protezione del minore viene chiamata in causa quando all'interno della famiglia i fattori di pregiudizio prevalgono su quelli di sicurezza e risulta gravemente compromessa la capacità della famiglia di superare le difficoltà e mancano possibilità di protezione dall'esterno.

» Per **trascuratezza**, si intende la grave e persistente omissione di cure (incuria, discuria, ipercuria) nei confronti del bambino che ha come conseguenza un danno significativo per la sua salute o per il suo sviluppo e/o comportano un ritardo della crescita in assenza di

cause organiche (o in presenza di cause organiche quando queste non vengono affrontate adeguatamente). La manifestazione estrema e più grave della trascuratezza è l'**abbandono** morale o/e materiale.

» Per **maltrattamento fisico**, si intende la presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica ed alla vita del bambino.

» Per **maltrattamento psicologico**, si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.

» Per **abuso sessuale**, si intende il coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire; lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, la prostituzione infantile e la pornografia.

Tutte le forme di maltrattamento citate comportano anche violenza psicologica in quanto espresse all'interno di una relazione affettiva primaria tra il bambino e l'adulto che tradisce la fiducia incondizionata del bambino che da lui dipende.

Tutte le situazioni pregiudizievoli per un minore di età sono sottoposte all'intervento dei Servizi Sociali dell'Ente Locale. Il D.P.R. 616/77 all'art. 23 lett. C prevede che siano di competenza dell'Ente Locale le attività relative "...agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile". Pertanto i Servizi territoriali sono investiti di precise funzioni determinate dalla legge nazionale (Legge 328/00, d.p.r. 616/77, DPCM 14/02/0, ecc) e regionale (L.R. 405/201, Regolamento 7/2017, Piano Sociale regionale, ecc) di un mandato sociale e istituzionale finalizzato a concretizzare progetti integrati e rivolti alle persone come risposta ai bisogni e come sostegno rispetto alle loro attese di vita.

Va tuttavia sottolineato che la dimensione della tutela e della protezione rappresenta solo una parte del complesso di doveri e garanzie che la legislazione sociale e sanitaria attribuisce al sistema dei Servizi alla persona. Il ruolo del sistema dei Servizi Sociali, Sociosanitari, Sanitari, Educativi e del Sistema Giudiziario minorile si descrive lungo un continuum, a partire dai compiti di promozione del benessere sociale e della salute dei singoli e della collettività, per arrivare alle responsabilità di cura e di accompagnamento delle famiglie vulnerabili nelle situazioni che possono comportare rischi evolutivi a danno

di bambini e ragazzi, fino all'intervento di protezione, con l'allontanamento dal contesto familiare.

E' fortemente raccomandato che la valutazione dello stato di Emergenza per cui si deve intervenire con un allontanamento art. 403 c.c. venga effettuata da una Equipe Specialistica di Tutela Minori e, dove non è possibile perché non prevista nell'Ente in cui si lavora, è importante cercare il confronto con il Responsabile del Servizio, le colleghe/i del Servizio Sociale o dei colleghi/e della Zona sociale, dei Servizi sanitari e sociosanitari (Pediatra, CSM, SERd ecc).

Un approccio integrato tra le diverse professionalità e tra colleghi, l'acquisizione di una metodologia di lavoro di rete condivisa tra Servizi Sociali, Servizi Sanitari, Sociosanitari e gli altri soggetti può sicuramente permettere, in tempi accettabili, di addivenire ad una valutazione sulla reale situazione del bambino e del suo nucleo familiare in modo da permettere al Servizio di assumere un orientamento preciso. Pertanto, nello svolgimento delle proprie funzioni di tutela dei minori, la qualità dell'intervento in buona parte dipende e non può prescindere dalla metodologia del lavoro seguito e dal sistema organizzativo esistente sul territorio. Nell'ambito della tutela dei diritti dei bambini non è neppure pensabile un approccio frammentario che non tenga conto della necessità di intervento di differenti aree disciplinari, in ragione della globalità dei bisogni che non possono trovare risposte settoriali e disgiunte, per fornire risposte coerenti con l'indirizzo fornito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che definisce la salute come la condizione di "benessere fisico, psichico e sociale".

L'integrazione è elemento importante e imprescindibile anche nelle successive fasi all'intervento di allontanamento per la progettazione e presa in carico del bambino e del nucleo familiare.

Per quanto sopra si vuole sottolineare che l'appropriatezza dell'intervento è maggiormente garantita dal lavoro di valutazione di diverse professioni anche afferenti ad Enti diversi. Pertanto si ritiene auspicabile e indispensabile la stipula di Protocolli operativi tra i diversi Enti coinvolti nella valutazione, presa in carico del minore e del nucleo familiare.

Il Servizio Sociale anche nelle situazioni di emergenza e di grave pregiudizio, deve lavorare per far prendere consapevolezza degli accadimenti e creare un certo livello di collaborazione della famiglia del minore e del minore stesso. L'Assistente Sociale è tenuto sempre ad attivare strategie con i diretti interessati al fine di condividere le cause

dell'intervento di allontanamento nel rispetto del principio della **partecipazione** e della promozione di **consenso**.

Per orientare tempestivamente la decisione se ricorrere ad un intervento immediato di emergenza, si riportano alcuni **indicatori**. Tali indicatori non sono strumento di valutazione sociale che, richiede un'indagine più approfondita e dinamica e una comparazione tra i fattori di rischio e i fattori protettivi dei soggetti coinvolti, ma possono orientare gli operatori per decidere se sussistono estremi di pericolosità e emergenza che rendono necessario procedere con la misura dell'allontanamento immediato.

La rilevazione è riferita al momento dell'intervento dell'Assistente sociale (qui ed ora)

Genitori e contesto allargato	Descrizione
Acuzie di comportamenti pericolosi in presenza di psicopatologia valutata dai sanitari presenti	
Presenza di gravi stati di alterazione da sostanze stupefacenti e/o alcool	
Gravi episodi di violenza domestica su altro genitore e /o sui bambini	
Gravi episodi di impulsività e perdita di controllo emotivo senza un rientro in tempi congrui	
Grave aggressività fisica e verbale	
Contesto abitativo insalubre con grave rischio per la salute del minore non sanabile con interventi ordinari nel breve periodo e la mancata collaborazione degli adulti per il superamento	
Rapporto genitori/figli	
Abbandono del minore in situazione non adeguata in riferimento all'età e all'autonomia del minore Abbandono di fatto, al di là delle intenzioni, a seguito di eventi improvvisi - incidenti, decessi, ecc.- oltre alla messa in sicurezza del minorenne, va informato immediatamente il giudice tutelare (fino alla riforma del tribunale unico) per la nomina del tutore	
Situazione di agiti aggressivi fisici o psicopatologici tra genitori e figli	
Informazioni circostanziate e attuali sul danno dei bambini	
Gravi segni fisici osservati e accertati dall'autorità sanitaria coinvolta (contusioni, lesioni, cicatrici ecc) In tal caso è necessario	

coinvolgere l'autorità sanitaria per gli accertamenti e i referti necessari e denunciare contestualmente alla Procura penale	
Manifestazione di uno stato grave di malessere psichico correlabile a maltrattamento che necessitano di accertamenti sanitari urgenti extradomiciliari e impossibilità di permanenza a domicilio	
Circostanze dell'evento ed episodi progressi	
L'evento costituisce l'acuzie di difficoltà persistenti e già accertate che non si erano manifestate e osservate nella loro forte gravità	
C'è una evidente e chiara immediatezza del pericolo per la incolumità psicofisica del minore	
Incapacità dei genitori di tollerare lo stress e di fronteggiare gli avvenimenti e comprendere la chiara ed evidente situazione di pericolo per la incolumità psicofisica del minore mancanza di riconoscimento della condizione di pericolo dei propri figli, a fronte di valutazioni professionali, esplicitate all'interno di un percorso di accompagnamento; scarsa o nulla collaborazione degli adulti di riferimento / sfiducia nei percorsi di accompagnamento proposti.	

La normativa si applica in caso di **allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale**: il caso di allontanamento da un solo genitore nell'ipotesi ricorrente del padre maltrattante con collocamento del minore e la madre in casa rifugio. In merito a tale fattispecie è **FORTEMETE** consigliato che l'Assistente Sociale si confronti con il Procuratore minorile di residenza abituale del minore in quanto si è rilevato, dalla lettura delle Linee guida emesse da diverse Procure Minorili italiane, che le stesse hanno assunto orientamenti diversi in merito. Alcune ritengono che la procedura vada attivata quando è la Pubblica Autorità che DECIDE il collocamento in sicurezza del minore ma non quando un genitore si allontana dall'altro portando con se il figlio minore e chiede alla pubblica autorità o alle reti dei centri antiviolenza di essere accolto in una struttura protetta.

Chi può provvedervi: la Pubblica autorità a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia

- Forze dell'Ordine
- Servizi Sociali
- Servizi Sanitari e Sociosanitari

1) Modalità operative

Il collocamento del minore dovrà essere disposto sempre con un formale provvedimento motivato dando immediato avviso orale al Pubblico Ministero. Non è più sufficiente operare attraverso una segnalazione o comunicazione nella quale dare atto che è stato effettuato un allontanamento e il collocamento del minore.

a) AVVISO ORALE

La Pubblica Autorità deve dare "Immediato avviso orale" del provvedimento che si intende adottare, al Pubblico Ministero minorile competente per territorio e cioè in cui il minore ha la sua residenza abituale secondo procedure e strumenti di comunicazione concordati preventivamente tra la Magistratura e il sistema dei Servizi. Per residenza abituale si intende il luogo dove il minore vive stabilmente e ha i suoi legami affettivi e i principali e reali interessi (scuola, amicizie, medico, attività sportive) La residenza abituale corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita.

b) PROVVEDIMENTO: Contenuto del provvedimento (del Sindaco o del Dirigente/Responsabile del Servizio):

- Indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante allontanamento da uno o entrambi i genitori
- Le generalità complete del minore e la residenza
- Le generalità complete dei genitori del minore o degli esercenti la responsabilità genitoriale (residenza, recapito telefonico) nonché i dati completi degli altri minorenni presenti nel nucleo familiare
- Motivazione circostanziata: problema /rischio rilevato e condizioni di indifferibilità dell'allontanamento

- La menzione della struttura nella quale il minore viene collocato per la sua collocazione protettiva o del parente o conoscente al quale il minore è affidato in protezione
- Se il livello del pericolo è tale da rendere opportuno mantenere segreta la collocazione, tale ultima specificazione potrà essere omessa con specifica motivazione. (Allegato 1)

c) BREVE RELAZIONE SOCIALE

Dovrà contenere

- Oggetto: Breve relazione sociale Art. 403 c.c. nome e cognome del minore
- Dati del minore
- Dati del nucleo familiare convivente e non convivente entro il quarto grado conosciuti al Servizio
- Descrizione oggettiva e dettagliata delle circostanze che hanno determinato la decisione di intervento urgente di allontanamento (fare riferimento alla griglia di analisi dell'emergenza)
- Attuali condizioni di salute psicofisica del minore
- Sommario riferimento a pregressa o attuale presa in carico del minore e del nucleo
- Indicazione dei servizi sociosanitari coinvolti o da coinvolgere nel sostegno al nucleo familiare
- Indicazione della scelta del collocamento
- Valutazione del Servizio rispetto alla possibilità e modalità di contatti protetti tra i minori e i familiari: esprimersi positivamente o negativamente oppure, specificare che sarà valutato entro un periodo che andrà indicato e nel frattempo chiederne la sospensione
- Indicare eventuale opportunità di adottare determinate cautele nell'ascolto del minore (es per evitare che vengano convocati congiuntamente il minore e i genitori)
- indicare le prossime fasi dell'intervento

Obiettivo della breve relazione è focalizzare e rendere chiara l'entità del pericolo e l'emergenza a provvedere in cui si trova il minore al momento dell'intervento di protezione.

Nella lettera di trasmissione alla Procura minorile è opportuno che venga apposto ben visibile la dicitura: **“URGENTE** e nell'oggetto della comunicazione venga riportato “Art. 403 c.c. nome e cognome del minore”.

d) COLLOCAMENTO

- Luogo sicuro: il collocamento in comunità per minori è l'extrema ratio e quindi ne discende che si dovrà accertare se sia possibile mettere in protezione il minore affidandolo, con il consenso dei genitori, a parenti entro il 4 grado. In questo caso il 403 non è applicabile. Se non c'è il consenso, la pubblica autorità procederà al collocamento ex art.403 cc privilegiando in ogni caso la sfera familiare o amicale e in via graduata, la comunità.

e) TEMPISTICA

Entro 24 ore successive al collocamento in protezione, la pubblica autorità deve trasmettere gli atti al PM competente.

Nelle 72 ore successive il PM può chiedere prima di decidere, “sommarie informazioni” al Servizio Sociale. Può disporre la revoca del collocamento o può chiedere al Tribunale per i Minorenni la convalida del provvedimento e altri provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

Si allega schema con la tempistica descritta dall'articolo in esame (Allegato 2)

f) LA COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA

Nell'arco della stessa giornata in cui è avvenuto l'allontanamento, il Servizio Sociale con i servizi specialistici intervenuti, convocano i genitori per comunicare loro i contenuti dell'ordinanza e fornire tutte le informazioni riguardanti lo sviluppo del procedimento giudiziario e la loro facoltà di essere assistiti da un legale. Questo momento è molto delicato e rappresenta l'avvio della presa in carico degli stessi e una prima raccolta delle loro considerazioni e reazioni dell'accaduto. In questo momento verranno raccolte le informazioni aggiuntive che potrebbero essere importanti per meglio definire la situazione e fornite al PM nelle 72 ore successive al ricevimento del provvedimento.

Il Provvedimento dovrà essere notificato ai genitori dal personale preposto a tale scopo.

g) SOMMARIE INFORMNAZIONI

Il PM può valutare se revocare il collocamento o chiedere al Tribunale per i Minorenni la convalida del provvedimento e altri provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

Il Pubblico Ministero può chiedere nelle 72 ore prima di decidere come procedere (revoca o convalida) “sommarie informazioni” al Servizio Sociale. Il Servizio potrà trasmettere quanto già in possesso agli atti e che non è già stato trasmesso o informazioni importanti emerse durante le ore successive all’allontanamento. Per “sommarie informazioni” si intendono informazioni aggiuntive in merito a quanto può essere accaduto dopo il collocamento del minore. Anche in questo caso, data la brevità del tempo, non è possibile effettuare una valutazione completa della situazione socio familiare del minore che necessita dell’esame di fattori protettivi e fattori di rischio e la loro comparazione.

h) IL CURATORE SPECIALE

In caso di convalida del provvedimento il Tribunale per i Minorenni procede alla nomina del Curatore Speciale. E’ importante che il Servizio Sociale ed il Curatore Speciale si mettano in contatto il prima possibile al fine di concordare le iniziative da assumere.

Allegato 1 – PROVVEDIMENTO della Pubblica Autorità che ha disposto l'allontanamento

Vista la richiesta di emissione di provvedimento ex art. 403 del cc a firma del Servizio formulata in data odierna e conservata agli atti d'ufficio, relativa alla situazione del/della minore nata a il residente in, Via..... figlia/o di

GENERALITÀ DEI FAMILIARI

padre: COGNOME Nome , nato a il residente in
eventuale utenza telefonica indirizzo indicato anche ai fini delle notifiche

madre: COGNOME Nome , nato a il residente in
eventuale utenza telefonica indirizzo indicato anche ai fini delle notifiche

(se presenti, indicare generalità di tutore / affidatario)

Preso atto dalla proposta di collocamento:

- che il/la minore è moralmente o materialmente abbandonato/ o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere per cui è richiesto allontanamento da uno/ o da entrambi i genitori /o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e la collocazione in luogo sicuro individuato nella struttura di accoglienza per minori indicata come idonea (se per motivi di tutela del minore deve essere omessa l'indicazione del luogo indicare: "che per motivi di protezione del minore viene qui omesso e reso noto soltanto ai servizi deputati all'esecuzione della presente ordinanza e comunicato al pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni);

- che è stata acquisita la disponibilità della Comunità ad accogliere il/la minore;

Ritenuto quindi sussistano i presupposti perché si proceda ai sensi dell'art. 403 cc all' allontanamento da uno/ o da entrambi i genitori /o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e al collocamento del/della minore in luogo sicuro;

Dato atto che è stato dato avviso orale al Pubblico Ministero (Nome Cognome) in data alle ore

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa di provvedere, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 403 c.c. all'allontanamento da uno/ o da entrambi i genitori /o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e al collocamento in adeguato luogo sicuro individuato nella struttura(se per motivi di tutela del minore deve essere omessa l'indicazione del luogo indicare: "che per motivi di protezione del minore viene qui omesso e reso noto soltanto ai servizi deputati all'esecuzione della presente ordinanza e comunicato al pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni) del/della minore nata a.....il , in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria competente

DISPONE

• Che la presente ordinanza unitamente alla relativa documentazione acquisita sia trasmessa entro 24 ore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria a cura del Servizio

• Che la presente ordinanza sia notificata ai Sig.

padre: COGNOME Nome , nato a il residente in
eventuale utenza telefonica indirizzo indicato anche ai fini delle notifiche

madre: COGNOME Nome , nato a il residente in
eventuale utenza telefonica indirizzo indicato anche ai fini delle notifiche


(se presenti, indicare generalità di tutore / affidatario)

Data e luogo

FIRMA

Allegato 2 - TEMPISTICA

La pubblica autorità che adotta il provvedimento ne dà avviso orale al P.M. presso il T.p.M. nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale	IMMEDIATAMENTE
La Pubblica autorità trasmette il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore	24 ore
Il Pubblico Ministero se non dispone la revoca del collocamento, chiede al Tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il Pubblico Ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.	72
Il Tribunale per i minorenni, con decreto del Presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni.	48 ore
Udienza di comparizione delle parti a partire dal decreto del T.M.	15 gg
Il decreto è comunicato al P.M. e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria	Immediatamente
Il ricorso e il decreto sono notificati: agli esercenti la responsabilità genitoriale, e al curatore speciale, a cura del Pubblico Ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.	48 ore
Il Tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida.	15 giorni dall'udienza
Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria	Immediatamente
Il P.M., gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 del codice di proc. Civile	10 giorni dalla comunicazione del provvedimento
La Corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo	60 giorni dal deposito del reclamo



Fonti: Il nuovo Art. 403 c.c. Indicazioni teoriche e operative per gli assistenti sociali Croas Lombardia; Indicazioni e criteri operativi per gli assistenti sociali nelle azioni di protezione, tutela e cura delle relazioni in età evolutiva, CNOAS; “LA riforma della procedura di allontanamento del minore. Il nuovo articolo 403 c.c.” Avv. Andrea Nobili Presidente camera minorile Ancona; Codice Deontologico dell’Assistente Sociale; Linee guida delle Procure di Milano, Brescia, Napoli.

Tavolo Tematico CROAS Umbria:

Morosin Cinzia- Comune Corciano - Croas Umbria
Anatra Giuseppa – Comune Bastia Umbra - Croas Umbria
Attanasi Graziella – Comune Spoleto – Zona Sociale 9
Baldassarri Martina – ASL Umbria 1
Bartoli Paola – Comune Castel Rinaldi - Zona Sociale 9
Bibi Laura – Comune Perugia – Zona sociale 2
Boncompagni Alessia – Unione dei Comuni del Trasimeno - Zona Sociale 5
Cardoni Manola
Cecchetti Patrizia – ASL Umbria 1
Cimini Simona – Comune Perugia – Zona Sociale 2
Curcio Maria Grazia – Comune Massa Martana – Zona Sociale 4
Di Iulio Daniela – Comune Magione – Zona sociale 5
Fagiolo Lucia – Comune Bastia Umbra – Zona Sociale 3
Faraghini Cristina – Comune Perugia – Zona Sociale 2
Ferracci Romina – Comune di Terni – Zona Sociale 10
Fioretti Massimo – Comune Terni – Zona Sociale 10
Fuschi Elisa – Comune Orvieto - Zona sociale 12
Gorla Cristina – Comune Perugia – Zona Sociale 2
Gosti Beatrice – Comune Perugia – Zona Sociale 2
Mencarelli Elisa – Comune Perugia – Zona Sociale 2
Mincigrucci Beatrice – Comune Perugia – Zona Sociale 2
Orsini Manuela – Comune Gubbio – Zona sociale 7
Pascuini Antonella – Comune Orvieto – Zona Sociale 12
Peccini Alessia – Comune Perugia – Zona Sociale 2
Pedrazzi Alessandro – Comune Foligno – Zona sociale 8
Pentassuglia Tatiana – Comune Bastia Umbra – Zona Sociale 3
Scianchella Stefania – Comune Terni - Zona Sociale 10
Scocchetti Chiara – Comune Spoleto – Zona Sociale 9
Sepicacchi MariaPiera – Comune Perugia – Zona Sociale 2
Trippetta Chiara – Comune Perugia - Zona Sociale 2
Viro Teresa – Comune Perugia – Zona Sociale 2